



CITTÀ DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n° 150/2015 Reg. Ord.

OGGETTO: provvedimento contingibile e urgente in materia di divieto di utilizzo di articoli pirotecnici nel territorio comunale in occasione delle festività natalizie 2015.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria;
- Che tale condotta generalizzata turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi compromettendo le normali condizioni di sicurezza;
- Che tale usanza minaccia altresì l'incolumità psicofisica degli animali e che il Comune è responsabile della vigilanza sulla osservanza di leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- Che ulteriori danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici a effetto illuminante;
- Che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti siano fortemente legati alla vendita e all'utilizzo illegale di prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- Che, per converso occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici realizzati da professionisti;
- Che l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special modo nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare la copertura per l'attuazione di condotte criminali;
- Che occorre dunque, adottare specifico provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e conseguentemente vietare dalla data odierna al 6 gennaio 2016 ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico con particolare riguardo a quelli con effetto scoppiante (c.d. cosiddetti botti e petardi) e a i razzi, utilizzabili da privati non professionisti;;

VISTO l'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/123/CE che lascia alle autorità degli stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed in particolare di adottare provvedimenti volti a vietare o a limitare l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, art. pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

VISTI l'art. 57 del R.D. 18.6.1931 n. 773, l'art. 110 del R.D. 6.5.1940 e 703 del C.P.;

VISTO l'art 54 del D.L.gvo 18.8.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimento contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica la sicurezza urbana
Dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4bis del D.L. 267 del 18.8.2008 e S.M.I.;

VISTO il D.L. 4.4.2010 n. 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplosivi, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con D.L. 25.9.2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione di prodotti pirotecnici

RACCOMANDA

Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di riprovare a riaccenderli.

Agli esercenti la potestà parentale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengono materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il giorno 6 gennaio 2016:

- Il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria 4° e 5° ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie;
- Il divieto, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 6 gennaio 2016 di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria "V^o. D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché gli articoli pirotecnici teatrali e di altri confezionati per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con se' nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta di identità;

Ai minori di anni 14 è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla categoria V^o. D ed E (ora nella categoria 1).

Dalle ore 20:00 del 31.12.2015 alle ore 7:00 del 06.01.2016:

- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati senza la licenza di cui all'art. 57 T.U.L.P.S.;
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre balconi e lastrici solari e simili di consentire a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 (p.m.r. €. 50,00).

L' inosservanza della presente ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci).

TRASMETTE

La presente ordinanza per l'osservanza a tutte le Forze di Polizia.

DISPONE

Che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Varese la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castellanza

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Varese entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per solo motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Dalla Residenza Municipale, 23.12.2015

Prot. n. 22954

IL SINDACO
Dott. Fabrizio Farsoglio

